



Brissago, 22 gennaio 2014

ORDINANZA MUNICIPALE
RELATIVA ALLA TESSERA RACCOLTA RIFIUTI

del 21.01.2014

Il Municipio di Brissago,


Considerata l'accettazione da parte del Consiglio comunale di una specifica mozione che postulava l'introduzione di una tessera di riconoscimento per l'utilizzo dell'eco centro "Ai Poss", in applicazione dell'art 107 della Legge organica comunale (LOC), dell'art. 23 del Regolamento d'applicazione della LOC, degli art. 165 e 167 del Regolamento comunale (RC), degli art. 6, 14, 17 e 27 del Regolamento del servizio per la raccolta e l'eliminazione dei rifiuti (Regolamento)


ORDINA:

- Art. 1 Per la consegna da parte di privati ed artigiani di rifiuti ingombranti, rottami metallici, legname, pneumatici, batterie, apparecchi sanitari e piccoli quantitativi di materiali inerti presso l'eco centro "Ai Poss", è introdotta una tessera di legittimazione (in seguito tessera).
- Art. 2 La tessera, di durata illimitata, è personale e numerizzata. La stessa non è trasferibile a terzi.
- Art. 3 Hanno diritto alla tessera le persone fisiche o giuridiche domiciliate nel Comune, i proprietari di residenze secondarie, come pure i titolari delle attività artigianali con sede sociale a Brissago.
- Art. 4 La tessera non è trasmissibile e dovrà essere restituita al Comune in caso di cambiamento di domicilio, decesso, cessazione di attività artigianale o industriale o di alienazione degli stabili soggetti alla tassa rifiuti.
- Art. 5 La tessera dovrà essere presentata, su richiesta al responsabile dell'eco centro "Ai Poss", prima di depositare i rifiuti, in modo da evitare abusi.

- Art. 6 I rifiuti consegnati in modo non conforme alle modalità fissate nel Regolamento o contenenti sostanze non ammesse non saranno accettati. A tal proposito fa stato la Guida per una gestione ecologica dei rifiuti domestici.
- Art. 7 La tessera viene emessa dall'ufficio competente (Ufficio tecnico comunale) ed inviata a tutti gli aventi diritto.
- Art. 8 In caso di provato smarrimento o deterioramento, gli aventi diritto potranno richiederne una nuova all'Ufficio tecnico comunale.
- Art. 9 I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti con la multa, a norma dell'art. 176 RC, rispettivamente dell'art. 27 del Regolamento raccolta rifiuti sino ad un massimo di CHF 10'000.-, a seconda della gravità dell'infrazione. Al contravventore non domiciliato in Svizzera sarà richiesto un deposito cauzionale proporzionato alla gravità dei fatti o un'altra adeguata garanzia.
- Art. 10 La presente ordinanza, adottata con ris. mun. no. 0079 del 21 gennaio 2014 e pubblicata a norma dell'art. 192 LOC durante il periodo dal 23 gennaio 2014 al 07 febbraio 2014, entra in vigore il 10 febbraio 2014.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:  (R. Ponti)

Il Segretario:  (R. Beretta)

